Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 23 AGOSTO 1985:

REGIONE PUGLIA

(3163-3164 - Da 3277 a 3280)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. **439**.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonché alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attività è svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.

L'ISPE inoltre cura:

1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;

2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative;

3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici.

L'Istituto può essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento.

L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto ».

Art. 2.

Nell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Può altresì avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'Istituto ».

Art. 3.

L'articolo 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ISPE è nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà stabilita l'indennità spettante per detto incarico ».

Art. 4.

L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Il comitato amministrativo è composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Fanno altresì parte di diritto del comitato il presidente del CNR, il presidente dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione e il presidente del comitato tecnico scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.

Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo ».

Art. 5.

L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:

a) con il contributo annuo dello Stato;

b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonché di organizzazioni internazionali;

c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

d) con i proventi derivanti dalle attività di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato è determinato in 5 miliardi di lire.

Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ».

Art. 6.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'ISPE restano disciplinati dalla normativa prevista per gli enti di ricerca di cui al punto VI della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, fino alla piena attuazione della legge-quadro sul pubblico impiego ed alla definizione dei relativi comparti.

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda e previo riscatto, sono riconosciuti, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di fine rapporto, i periodi di attività prestata anteriormente al 1° g nnaio 1968 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

Con deliberazioni del comitato amministrativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà a rivedere l'ordinamento interno e la consistenza organica del personale per renderli più rispondenti alle finalità di cui allo articolo 1 della presente legge. In tale ambito oltre alle unità organiche potranno prevedersi unità operative per esigenze specifiche di carattere temporaneo.

Nel caso in cui la ristrutturazione di cui al precedente comma del presente articolo renda necessaria una riduzione della consistenza numerica del personale, i dipendenti che risulteranno in eccedenza saranno trasferiti, sentite le organizzazioni sindacali, ad altre amministrazioni ed enti pubblici ovvero, su richiesta degli enti interessati e previa accettazione del dipendente, presso enti territoriali, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Nell'effettuazione dei trasferimenti dovrà essere data priorità agli altri enti del parastato e, nell'ambito di questi, a quelli di ricerca ovvero al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, successivamente, alle altre amministrazioni.

I trasferimenti presso altri enti del parastato verranno effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I trasferimenti presso le altre amministrazioni pubbliche saranno disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di apposita tabella di equiparazione predisposta dal comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto, nei limiti delle esigenze funzionali dell'Istituto e delle disponibilità presso le amministrazioni di destinazione, delle preferenze dei dipendenti interessati.

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi annui, si provvede:

quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi »;

quanto a lire 500 milioni, da destinare all'acquisto di attrezzature, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi »;

quanto a lire 500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante: « *Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica* », a seguito della modifica apportata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 10. — *Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Può altresì avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'Istituto.*

L'incarico di segretario della programmazione è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato.

L'incarico è incompatibile con ogni altra attività.

Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico inerente alla qualifica di direttore generale.

Al segretario della programmazione è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il segretario della programmazione fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Nota all'art. 6, comma 1:

Gli enti di cui alla tabella, punto VI (Enti scientifici di ricerca e sperimentazione), annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*», sono:

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale).

Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria (INEA).

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Istituto nazionale di ottica - Firenze.

(L'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 886, ha incluso nella tabella, punto VI, la stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli).

Nota all'art. 7, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per l'argomento della legge v. nota precedente), è il seguente:

«Art. 29. (*Controllo sulle delibere degli enti*). — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento».

Nota all'art. 7, comma 4:

Il testo vigente dell'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (per l'argomento della legge v. nota all'art. 6, comma 1), è il seguente:

«Art. 7. (*Trasferimenti*). — In caso di riduzioni di organici, il trasferimento d'ufficio del personale esuberante ad altro ente è disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facoltà impositive ivi previste.

Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.

I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parità di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1077):

Presentato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (ROMITA) il 20 dicembre 1984.

Assegnato alla 5ª commissione (Programmazione economica), in sede deliberante, il 1° febbraio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 5ª commissione e approvato il 20 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2726):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, l'11 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla V commissione il 17 aprile 1985 e approvato il 25 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **440**.

Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità.

2. Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Parlamento, può assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità.

3. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici.

5. La concessione può altresì essere revocata quando venga meno lo stato di particolare necessità di cui al primo comma.

6. L'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza.

7. Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al primo comma è fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entità del Fondo può essere rideterminata in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 2.

1. All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'art. 1, comma 7:

Il testo vigente dell'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: « *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985)* », è il seguente:

« Art. 19, comma 14. — Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985 ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2847):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 22 aprile 1985.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 13 giugno 1985, con pareri delle commissioni II, IV, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 19 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1407):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato, con modificazioni, il 30 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2847/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 1° agosto 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 2 agosto 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **441**.

Disposizioni per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per fare fronte all'assolvimento dei suoi compiti, è autorizzato ad attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unità e con remunerazione da stabilirsi con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

2. Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRANELLI, *Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2439):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (GRANELLI) il 12 gennaio 1985.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione) in sede legislativa, il 31 gennaio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 12 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1389):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato, con modificazioni, il 25 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2439/B):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 1° agosto 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato il 2 agosto 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. 442.

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale, sezione italiana, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, a favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale - sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

Art. 3.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per l'indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero; per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2238):

Presentato dall'on. BOZZI e altri il 7 novembre

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 28 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 20 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1263):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 giugno 1985 e approvato il 25 luglio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 luglio 1985.

Istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, pubblicata nella « Gazzetta ufficiale CEE » n. L 308 del 19 novembre 1974;

Visto il decreto 16 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 16 settembre 1983 con il quale viene stabilito che per esercitare l'attività di autotrasporto internazionale di merci in conto terzi occorre l'abilitazione di cui all'art. 16 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerato che è necessario dettare le disposizioni specifiche circa i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività di autotrasporto internazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita l'abilitazione speciale secondo le norme previste dall'art. 16 della legge n. 298/1974 per le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto internazionale di merci per conto terzi con veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 6 t.

Art. 2.

Le imprese iscritte in via definitiva all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi da almeno diciotto mesi, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 298/1974, possono ottenere l'abilitazione speciale per l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

L'abilitazione è accordata dai comitati provinciali dell'albo in via provvisoria e può diventare definitiva dopo il periodo di prova di un anno.

Ai fini del presente decreto sono competenti i comitati della provincia ove l'impresa ha la sede principale.

Art. 3.

All'attività specifica dell'impresa deve essere preposta in via permanente ed effettiva almeno una persona che abbia ottenuto lo speciale certificato di capacità professionale per l'autotrasporto internazionale di cose.

Per ottenere il certificato, l'interessato deve presentare domanda al Ministero trasporti - Direzione generale M.C.T.C., corredata da certificato penale e superare un colloquio davanti alla commissione di cui allo articolo seguente.

Art. 4.

L'accertamento della preparazione necessaria per ottenere il certificato speciale di capacità di cui agli articoli precedenti è effettuato dalla commissione costituita dal Ministro dei trasporti con decreto, formata dai membri previsti nell'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1983, ai quali saranno affiancati altrettanti membri supplenti nonché un segretario e un segretario supplente, anch'essi nominati con lo stesso decreto.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno due membri. Il presidente provvede alla formazione dei diari di riunione che comprenderanno almeno sei sedute ogni tre mesi.

Qualora il numero dei candidati lo renda opportuno, il presidente farà funzionare contemporaneamente sottocommissioni di almeno tre membri nominandone il presidente.

Per ogni seduta di esame ad ogni membro ed al segretario sarà corrisposto un gettone di presenza nella misura e secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 5.

Per ottenere l'abilitazione provvisoria l'impresa deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1983 e depositare presso il comitato provinciale dell'albo i certificati di capacità professionale delle persone preposte quali titolare, dipendente, amministratore o socio di società di persone o di imprese familiari.

Nel caso previsto all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1983 la persona che ha ottenuto il certificato di capacità professionale deve fornire al comitato la documentazione da cui risulti il rapporto che la lega alle imprese alla cui attività è preposto in via permanente ed effettiva; il comitato provinciale deve a sua volta segnalare il nominativo al comitato centrale dell'albo allegando copia della documentazione prodotta.

Art. 6.

Il programma del colloquio, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva CEE 12 novembre 1974, n. 561, dovrà riguardare le seguenti materie:

1) diritto: definizione e validità dei contratti; contenuto del contratto di trasporto; responsabilità contrattuale e per danni; nozioni di società commerciale; principali obblighi contributivi e fiscali dell'imprenditore;

2) gestione dell'azienda: nozioni essenziali circa il pagamento dilazionato ed il frazionamento; definizione ed effetto della cambiale; nozioni di prezzo e di costo; condizioni e tariffe; nozioni essenziali di contabilità; definizione della partita doppia; nozioni sulle assicurazioni, sulle fatture e sulla funzione dello spedizioniere;

3) accesso al mercato: condizioni per l'iscrizione all'albo; compilazione delle fatture e delle lettere di vettura;

4) norme tecniche: limiti di peso e dimensioni dei veicoli; tipi di veicoli commerciali; concetto di collaudo e di immatricolazione; manutenzione dei veicoli; operazioni di carico e scarico;

5) sicurezza stradale: norme di comportamento contenute nel codice della strada; accorgimenti per accrescere la sicurezza della circolazione e per prevenire incidenti nonché da adottare dopo che gli incidenti si siano verificati;

6) trasporti internazionali: norme valutarie; convenzione CMR anche in relazione alla limitazione di responsabilità; documenti doganali necessari nei singoli Stati dell'area CEMT; norme sulla circolazione, con particolare riguardo a pesi e dimensioni, negli Stati stessi; norme essenziali comunitarie e principali accordi bilaterali e multilaterali sui trasporti internazionali; regimi assicurativi RCA e merci trasportate; norme in materia di lavoratori in trasferta all'estero; regolamenti comunitari in materia di tariffe di trasporto.

Art. 7.

Le imprese socie di consorzi e cooperative a proprietà divisa possono avvalersi quale preposto di una persona che abbia ottenuto lo speciale certificato e sia impiegata in via permanente ed effettiva dall'ente cui sono consorziate, certificando al comitato provinciale il rapporto di associazione. In tal caso potranno ottenere autorizzazioni al trasporto internazionale soltanto attraverso gli enti cui sono associate, i quali presenteranno le relative domande in nome proprio e per conto delle associate, depositando annualmente presso la Direzione generale M.C.T.C. - Divisione 33, estratto autenticato del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo.

Art. 8.

Per ottenere l'abilitazione definitiva l'impresa deve:

1) esibire l'originale dell'abilitazione provvisoria;

2) specificare i viaggi internazionali effettuati negli ultimi 12 mesi con utilizzo di autorizzazioni (almeno 24 viaggi);

3) fornire documentazione delle coperture assicurative.

Le imprese socie di consorzi o cooperative a proprietà divisa possono ottenere l'abilitazione definitiva se nel periodo di prova abbiano effettuato almeno 12 viaggi internazionali e l'insieme delle associate ne abbiano effettuato almeno 48.

Le domande devono essere presentate alla Direzione generale M.C.T.C. che le trasmette, con gli allegati ed il proprio visto, ai comitati provinciali per l'eventuale rilascio della abilitazione definitiva; con contemporanea comunicazione alla Direzione generale M.C.T.C.

L'abilitazione è negata alle imprese che abbiano commesso gravi e ripetute irregolarità nell'effettuazione dei trasporti internazionali.

Art. 9.

Il certificato speciale è ottenuto senza colloquio da chi dimostri di esser stato preposto, come titolare anche di fatto dell'impresa o in base a contratto di lavoro, ad impresa che esercita trasporti internazionali ininterrottamente dal 1° gennaio 1984.

Tali imprese possono ottenere l'abilitazione definitiva, senza periodo di prova, esibendo quanto previsto ai numeri 2) e 3) del precedente art. 8, insieme al predetto certificato, entro il 31 dicembre 1986, alla Direzione generale M.C.T.C. che le trasmette, con il proprio visto, ai comitati provinciali.

Art. 10.

Alle decisioni dei comitati provinciali in materia di abilitazione e alle loro impugnazioni si applicano le norme della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 11.

In caso di cessione di singoli veicoli ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, le autorizzazioni internazionali cedute saranno accordate alle imprese che possiedano l'abilitazione speciale, o a quelle che, non ancora abilitate, chiedano l'abilitazione e depositino entro quattro mesi il certificato di capacità professionale presso il comitato provinciale, dandone contemporanea comunicazione con raccomandata, alla Direzione generale M.C.T.C..

In caso di cessione totale di azienda, l'abilitazione internazionale dell'impresa cedente è trasferita, insieme alle autorizzazioni internazionali, alla cessionaria se la cessionaria abbia un preposto munito del certificato speciale di cui all'art. 3; altrimenti la cessionaria, per ottenere tale trasferimento, deve entro quattro mesi effettuare il deposito e la comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 12.

Dal 1° gennaio 1986, le imprese prive di abilitazione speciale non potranno ottenere autorizzazioni internazionali per autotrasporto di cose.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente, fra l'altro, l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è il seguente:

« Art. 16 (*Abilitazioni per trasporti speciali*). — Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale ».

Nota all'art. 2, comma primo:

Il testo dell'art. 15 della legge n. 298/1974 è il seguente:

« Art. 15 (*Fusioni e trasformazioni*). — Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte, sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente art. 13 ».

Nota all'art. 4, comma primo:

Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1983 è il seguente.

« Art. 3. — All'attività dell'impresa per la quale viene richiesta l'abilitazione deve essere preposta in maniera permanente ed effettiva la persona che abbia ottenuto lo speciale certificato di capacità professionale di cui ai seguenti commi.

Il certificato di capacità professionale viene rilasciato dal Ministero per i trasporti a coloro che, avendo i requisiti morali per la iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, dimostrano di avere, oltre alle nozioni richieste dalle direttive (CEE) n. 561 del 12 novembre 1974 di cui all'allegato 1 del presente decreto, quelle richieste dagli specifici decreti istitutivi delle abilitazioni speciali.

Ai fini dell'accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, delle materie di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti costituisce con proprio decreto una o più commissioni di esame formate:

1) da un presidente, funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. appartenente alla carriera dirigenziale o direttiva;

2) da un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale M.C.T.C. di livello non inferiore al 7°;

3) da un esperto del ramo di attività oggetto di esame, designato dalla Direzione generale M.C.T.C.;

4) da due rappresentanti designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, scelti, nell'ambito anche dei comitati provinciali per l'albo, tra i rappresentanti della categoria degli autotrasportatori.

Le imprese che intendono ottenere l'abilitazione devono comunicare ai competenti comitati provinciali per l'albo il nome del loro titolare o preposto e depositare presso i comitati stessi l'originale del certificato di capacità professionale.

Il certificato è trattenuto dal comitato provinciale competente per tutto il tempo in cui il titolare esercita l'attività di trasporto o nel quale la persona preposta sia impiegata presso l'impresa abilitata. Lo stesso comitato ne dà eventuale attestazione ai comitati provinciali che lo richiedono, nel caso la persona sia preposta successivamente ad imprese aventi sede nel territorio di competenza dei medesimi.

La persona che ha ottenuto il certificato di capacità professionale deve dichiarare, ove occorra, a quali imprese è preposto onde rendere possibile verificare se è preposto alle stesse in maniera permanente ed effettiva ».

Nota all'art. 5, comma primo:

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1983 è il seguente:

« Art. 4. — L'impresa che esercita l'attività per ottenere la abilitazione provvisoria deve:

1) presentare i programmi di attività per il periodo minimo di un anno;

2) dichiarare quali sono i mezzi di trasporto e le attrezzature con cui intende attuare i programmi suddetti, precisando quelli di cui ha già la disponibilità e quelli di cui l'avrà nei tempi successivi;

3) fornire la prova, nei tempi e nei modi stabiliti nei successivi decreti istitutivi delle abilitazioni per le singole attività, delle coperture assicurative per la R.C.A. per le merci trasportate, nonché per la responsabilità dell'impresa dei danni arrecati a terzi (R.C.O.), in quanto ritenuta necessaria in dipendenza dell'attività specifica per la quale viene richiesta l'abilitazione;

4) specificare quale è la propria organizzazione interna, per assicurare l'esecuzione dei servizi con la piena osservanza delle norme di legge e delle regole tecniche ed economiche di mercato ».

Nota all'art. 5, comma secondo:

Vedere nota all'art. 4, comma primo.

Nota all'art. 10:

La legge n. 289/1974 all'art. 25 (*ricorsi*) prevede che: « Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 ».

Nota all'art. 11, comma primo:

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, è il seguente:

« Art. 4. — In caso di vendita di veicoli da parte di imprese munite di autorizzazione internazionale, il rilascio della stessa all'acquirente è subordinato, in attesa dell'attuazione delle norme sull'abilitazione speciale per trasporti internazionali, all'esercizio continuativo da almeno un anno dell'autotrasporto internazionale ».

(4534)

DECRETO 1° agosto 1985.

Applicabilità delle tariffe obbligatorie ai trasporti merci su strada con percorrenza uguale o superiore ai 50 km.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Considerato che la fissazione delle tariffe obbligatorie è stata determinata in base ad una metodologia che ha tenuto conto dei costi di esercizio fissi e variabili, in conformità di quanto prescritto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gen-

naio 1978, n. 56, su richiamato, e che in tale contesto non è stata fissata una tariffa specifica per le percorrenze al di sotto dei 50 km;

Ritenuto che la tariffa prevista per la percorrenza di 50 km non possa considerarsi ugualmente valida per percorrenze inferiori, come il riscontro con la realtà del mercato ha ampiamente dimostrato e che pertanto risulta non remunerativa per la maggior incidenza dei costi fissi;

Sentito il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le regioni e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati, secondo quanto previsto dall'art. 53 della surrichiamata legge 6 giugno 1974, n. 298;

Decreta:

Art. 1.

In attesa di una revisione delle disposizioni di applicazione delle tariffe obbligatorie di trasporto merci sul territorio nazionale istituite, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, con decreto 18 novembre 1982, le stesse tariffe sono applicabili esclusivamente ai trasporti che si articolano su percorrenze uguali o superiori ai 50 km.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(4569)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1985.

Espletamento dei compiti di controllo sull'applicazione delle leggi 7 novembre 1949, n. 857 e 31 luglio 1956, n. 1002, relative rispettivamente alla disciplina dell'industria molitoria e della panificazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 14 della legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la disciplina dell'industria della macinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 dicembre 1949 e l'art. 12 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente le norme sulla panificazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1956, che demandano la vigilanza sull'applicazione delle leggi medesime al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che i predetti controlli possono essere espletati da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato tecnico economico dell'industria, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro laboratori chimici merceologici, nonché di laboratori di analisi all'uopo autorizzati;

Decreta:

I controlli previsti dalle leggi specificate nel preambolo e da effettuare presso i molini e panifici sono espletati da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale, dell'ispettorato tecnico economico dell'industria, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro laboratori chimici, merceologici, nonché di laboratori di analisi all'uopo autorizzati. Il personale adibito all'espletamento dei predetti controlli sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4542)

DECRETO 24 luglio 1985.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti portoghesi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità portoghesi hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti prodotte in Portogallo è la Junta Nacional do vinho, organismo dipendente dalla segreteria di Stato del commercio;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dalla Junta Nacional do vinho, organismo dipendente dalla Segreteria di Stato del commercio, sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti portoghesi ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che le acqueviti possiedono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che le acqueviti non contengono alcool di sintesi e che sono state invecchiate almeno tre anni nel caso di whisky e di rum puro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(4541)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1985.

Concessione di aiuti a favore dei produttori che sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine per vini da tavola e mosti di uva, nel periodo 1° settembre-15 dicembre 1985.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del 5 febbraio 1979 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 775/85 del 26 marzo 1985;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 85/272 del 23 maggio 1985 con la quale la Francia, l'talia e la Grecia sono state autorizzate a concedere l'aiuto nazionale allo ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti, durante la campagna di commercializzazione 1985-86;

Vista la legge n. 887 del 22 dicembre 1984 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 18;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Attesa la necessità di disciplinare la concessione dell'aiuto anzidetto, in analogia a quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1059/83 e n. 2405/83 della commissione, per la campagna 1983-84;

Decreta:

Art. 1.

Sono concessi aiuti a favore dei produttori i quali, nel periodo 1° settembre-15 dicembre 1985, sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine dei vini da tavola, dei mosti di uva, dei mosti di uva concentrati e dei mosti di uva concentrati rettificati.

Art. 2.

Gli importi degli aiuti al magazzinaggio per i prodotti di cui all'art. 1, sono fissati forfettariamente per giorno e per ettolitro, come segue:

L. 16,89 per i vini da tavola dei tipi R/I, R/II e A/I e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi;

L. 20,19 per i mosti di uva;

L. 67,59 per i mosti di uva concentrati e concentrati rettificati.

Art. 3.

Alla corresponsione degli aiuti di cui al precedente art. 2 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) secondo le modalità di cui ai regolamenti della commissione CEE n. 1059/83 del 29 aprile 1983 e n. 2405/83 del 25 agosto 1983 per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4538)

DECRETO 2 agosto 1985.

Modalità e procedura per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 1096/71 che subordina l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infestazioni ed infezioni di parassiti diffusibli e pericolosi;

Visto in particolare l'art. 26 della citata legge n. 195/76 che subordina l'importazione dei prodotti sementieri al preventivo rilascio di un certificato di importazione da parte dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni particolari di sorveglianza e di controllo dei prodotti sementieri all'atto della loro importazione;

Ritenuto a tale fine indispensabile subordinare le importazioni dei prodotti sementieri originari dai Paesi terzi al rilascio preventivo di un nulla-osta di importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che accerta l'ammissibilità tecnica dei prodotti alla commercializzazione in Italia;

Ritenuta la necessità di prescrivere che all'atto della importazione di prodotti sementieri originari dagli Stati appartenenti alla Comunità europea vengano forniti determinati elementi relativi ai prodotti medesimi;

Visto il regolamento CEE n. 1536/77 della commissione del 4 giugno 1977 che determina le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci 07.01 - 10.01 - 10.03 - 10.04 - 10.05 - 10.06 - 12.01 - 12.03, della T.D.C. modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3038/79 della commissione in data 21 dicembre 1979;

Viste le decisioni del Consiglio dei Ministri della CEE n. 78/691 del 25 luglio 1978, n. 80/817 e n. 80/818 del 15 luglio 1980, e successive modificazioni, relative, rispettivamente, alla equivalenza dei tuberi seme di patate prodotti in Paesi terzi, alla equivalenza delle ispezioni in campo delle colture da sementi effettuate in Paesi terzi ed alla equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi;

Considerata la necessità di stabilire le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dal citato art. 26 della legge n. 195/76 e della dichiarazione di importazione dagli Stati appartenenti alla Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei prodotti sementieri appartenenti alle specie elencate nell'allegato n. 1 del presente decreto, originari e provenienti dai Paesi terzi è subordinata alla esibizione alla dogana di un nulla-osta rilesciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vistato dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 2.

Il nulla-osta, compilato dall'importatore su modulo conforme al modello-tipo allegato al presente decreto, deve essere spedito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, per l'apposizione del visto tecnico ministeriale.

Limitatamente alle sementi di mais ibrido la richiesta del certificato dovrà essere accompagnata dalla copia della fattura.

La non conformità dei prodotti sementieri da importare ai requisiti stabiliti dalle norme legislative e regolamentari in vigore sulla disciplina dell'attività sementiera, comporta il rigetto del visto ministeriale o, a richiesta, la convalida del nulla-osta al fine dell'importazione temporanea dei prodotti medesimi a termine degli articoli 175 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Il nulla-osta debitamente vistato, sarà rilasciato nel termine di giorni tre lavorativi dalla richiesta.

Art. 3.

Il nulla-osta deve essere compilato in n. 4 copie a macchina, a ricalco e con inchiostro fisso, soltanto nelle parti riservate all'importatore.

Il certificato, vistato dal Ministero, è presentato all'osservatorio per le malattie delle piante, competente per il territorio, per gli adempimenti di competenza.

I nulla-osta presentati in dogana devono essere integri in ogni loro parte, salvo le modifiche eventualmente apportate dal Ministero o dall'osservatorio per le malattie delle piante convalidate dagli stessi con firma e timbro.

Le eventuali modifiche e segni di alterazione non convalidate dal Ministero o dall'osservatorio per le malattie delle piante comportano la sospensione della validità del certificato.

Art. 4.

L'osservatorio per le malattie delle piante competente per il territorio attesterà la corrispondenza dei prodotti sementieri da importare con le indicazioni contenute nel nulla-osta ed eventualmente apporterà le correzioni che si rendessero necessarie nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività sementiera.

Gli osservatori per le malattie delle piante provvederanno ad inviare settimanalmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un esemplare dei nulla-osta estinti ed una copia della dichiarazione di importazione di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato n. 1 del presente decreto, originari e provenienti dagli Stati membri della CEE dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

A tal fine l'importatore dovrà consegnare all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio la dichiarazione conforme al modello-tipo allegato n. 2 del presente decreto, compilata in tutte le sue parti.

Per l'espletamento delle formalità doganali l'importatore copia della dichiarazione debitamente vistata dall'osservatorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

SPECIE AGRARIE

I - BARBABIETOLE

01 Beta vulgaris L. - Barbabietola da zucchero
02 Beta vulgaris L. - Barbabietola da foraggio

II - PIANTE FORAGGERE

03 Agrostis canina L. - Agrostide canina
04 Agrostis gigantea Roth - Agrostide gigantea e bianca
05 Agrostis stolonifera L. - Agrostide stolonifera
06 Agrostis tenuis Sibth - Agrostide tenue
07 Alopecurus pratensis L. - Coda di volpe
08 Arrehenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et Presl. - Avena altissima
09 Dactlyis glomerata L. - Dactylis (pannocchia)
10 Festuca arundinacea Schreb. - Festuca arundinacea
11 Festuca ovina L. - Festuca ovina
12 Festuca pratensis Huds - Festuca dei prati
13 Festuca rubra L. - Festuca rossa
14 Lolium multiflorum Lam - Loglio d'Italia (compreso il loglio Westervoldigo)
15 Lolium perenne L. - Loglio perenne e loietto inglese
16 Lolium × hybridum Hausskn - Loglio ibrido
17 Phleum bertolonii DC - Fleolo bulboso
18 Phleum pratense L. - Fleolo (coda di topo)
19 Poa annua L. - Poa annua
20 Poa nemoralis L. - Poa dei boschi
21 Poa palustris L. - Fienarola delle paludi
22 Poa pratensis L. - Fienarola dei prati
23 Poa trivialis L. - Poa comune
24 Trisetum flavescens (L.) - Beauv. - Avena bionda
25 Hedysarum coronarium L. - Sulla
26 Lotus conriculatus L. - Ginestrino
27 Lupinus albus - Lupino bianco
28 Lupinus angustifolius L. - Lupino azzurro
29 Lupinus luteus L. - Lupino giallo
30 Medicago lupulina L. - Lupolina
31 Medicago sativa L. - Erba medica
32 Medicago × varia Martin - Medica varia
33 Onobrychis viciifolia Scop. - Lupinella
34 Pisum sativum L. (partim) - Pisello da foraggio
35 Trifolium alexandrinum L. - Trifoglio alessandrino
36 Trifolium hybridum L. - Trifoglio ibrido
37 Trifolium incarnatum L. - Trifoglio
38 Trifolium pratense L. - Trifoglio pratense (violetto)
39 Trifolium repens L. - Trifoglio bianco
40 Trifolium resupinatum L. - Trifoglio persico
41 Trigonella foenum-graecum L. - Fieno greco (D. Boekshornklee)
42 Via faba L. (partim) - Favetta
43 Vicia pannonica Crantz - Veccia pannonica
44 Vicia sativa L. - Veccia comune
45 Vicia villosa Roth - Veccia vellutata e veccia di Narbonne
46 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. - Navone
47 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) - Cavolo da foraggio
48 Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg - Rafano oleifero

III - PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA

49 Arachis hypogaea L. - Arachide
50 Brassica rapa L. (partim) - Navette
51 Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czen. - Senape bruna
52 Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk - Colza
53 Brassica nigra (L.) W. Koch - Senape nera
54 Cannabis sativa L. - Canapa
55 Carum carvi L. - Cumino
56 Gossypium ssp. - Cotone
57 Helianthus annuus L. - Girasole
58 Linum usitatissimum L. - Lino tessile, lino oleaginoso
59 Papaver somniferum L. - Papavero
60 Sinapis alba L. - Senape bianca
61 Glycine max (L.) Merr. - Soia

IV - CEREALI

62 Avena sativa L. - Avena
63 Hordeum vulgare L. - Orzo distico e Orzo polistico
64 Oryza sativa L. - Riso
65 Phalaris canariensis L. - Scagliola
66 Secale cereale L. - Segale
67 Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Frumento tenero
68 Triticum durum L. Desf. - Frumento duro
69 Triticum spelta L. - Spelta
70 Zea mays L. - Granturco

V - PATATE

71 Solanum tuberosum L. - Patata

ORTIVE

01 Allium cepa L. - Cipolla
02 Allium porrum L. - Porro
03 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Cerfoglio
04 Apium graveolens L. - Sedano
05 Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich - Bietola da coste
06 Beta vulgaris L. var. esculenta L. - Bietola da orto
07 Brassica oleracea L. var. acephala DC subvar. laciniata L. - Cavolo laciniato
08 Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis - Cavolfiore
09 Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC - Cavolo di Bruxelles
10 Brassica oleracea L. var. bullata DC et var. sabauda L. - Cavolo verza
11 Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba DC - Cavolo cappuccio bianco
12 Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell - Cavolo cappuccio rosso
13 Brassica oleracea L. var. gongylodes L. - Cavolo rapa
14 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell - Rapa primaverile/Rapa autunnale
15 Capsicum annuum L. - Peperone
16 Cichorium endivia L. - Indivia riccia/Indivia scarola
17 Citrullus lanatus (Thunb) Matsum et Nakai - Anguria
18 Cucumis melo L. - Melone
19 Cucumis sativus L. - Cetriolo/Cetriolino
20 Cucurbita pepo L. - Zucchino
21 Daucus carota L. - Carota
22 Foeniculum vulgare P. Mill. - Finocchio
23 Lactuca sativa L. - Lattuga
24 Lycopersicon lycopersicum (L.) Farst. ex Farwell - Pomodoro
25 Petroselium crispum (Mill) Nym ex A.W. Hill - Prezzemolo
26 Phaseolus coccineus L. - Fagiolo di Spagna
27 Phaseolus vulgaris L. - Fagiolo
28 Pisum sativum L. (partim) - Pisello
29 Raphanus sativus L. - Ravanello
30 Scorzonera hispanica L. - Scorzonera
31 Solanum melongena L. - Melanzana
32 Spinacia oleracea L. - Spinacio
33 Valerianella locusta (L.) Laterr. - Valeriana
34 Vicia faba (partim) - Fava da orto

ALLEGATO 2

NULLA-OSTA PER IMPORTAZIONE DI MATERIALI SEMENTIERI
(art. 26 legge n. 195 del 20 aprile 1976)

1 Importatore (nome, cognome, ragione sociale) N. licenza C.C.I.A.A. N. autorizzazione prefettizia	2 Paese di origine 3 Paese di provenienza	4 Dogana di: a) in natura ai fini del condizionamento ☐ b) commercializzazione ☐ c) altre ☐			

5 N. T.D.C.	6 SPECIE	7 VARIETA'	8 Categoria	9 Servizio di certificazione	10 MAIS Tipo di ibrido classe FAO	11 Quantità ql.

12 Osservazioni dell'importatore	13 Ministero dell'agricoltura e delle foreste D.G. Produzione agricola	14 Osservatorio delle malattie delle piante di
data firma	Prot. n. del firma e timbro	data firma e timbro

(4539)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.P.-A.F.E. S.r.l. di Latina, fallita il 30 marzo 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Visea S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, fallita il 2 marzo 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Matra S.r.l., con sede e stabilimento in Pavona (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Perugini S.p.a., con sede e stabilimento in Soriano al Cimino (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Tecnology Manufacturing di Ceccano (Frosinone), fallita il 12 novembre 1982, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Idrotermica F.lli Parravano S.r.l. di Sora (Frosinone), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italcaps S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim di Roma, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Thermocalor S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hydromac S.p.a., con sede legale in S. Mauro Torinese (Torino), filiale di Roma, fallita il 12 settembre 1983, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. Forte S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, fallita il 12 ottobre 1984, è prolungata al 12 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiribocchi di Pomezia (Roma), fallita il 13 maggio 1983, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sirem S.r.l. - Società impianti radioelettromeccanici di Roma, fallita il 19 aprile 1983, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ala S.p.a. (ex Fortuna sud), con sede legale e stabilimento in Frosinone, fallita l'8 luglio 1983, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Center Craft S.p.a. di Fiumicino (Roma), fallita il 16 luglio 1982, è prolungata al 14 luglio 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Staderini S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), fallita il 17 febbraio 1984, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Canapificio centro meridionale S.p.a., con sede e stabilimento in Monterotondo Scalo (Roma), è prolungata al 23 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.E.M. di Pomezia (Roma), è prolungata al 26 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Intermotor S.p.a., con sede e stabilimento in Vazia (Rieti), è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rotocolor S.r.l., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica di Colleferro, sede legale in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 al 17 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italcemar S.p.a., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Romanazzi S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mim mobili S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rebuli Flora di Roma, fallita il 25 novembre 1983, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Daily American Publishing Group S.r.l. di Roma, è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Irme S.p.a. Industrie radio meccaniche elettriche di Roma, fallita il 9 ottobre 1982, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feltrificio Domenico Corona S.p.a., con sede e stabilimento in Castelliri (Frosinone), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio ligure, sede legale di Abbadia Lariana (Como), stabilimento in Abbadia Lariana, Lecco (Como), Pontedecimo (Genova), Anzio (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artigo, con sede in Milano, stabilimento in Siriano (Pavia), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, sede e stabilimento di Venegono Inferiore (Varese), fallita il 14 maggio 1982, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), fallita il 14 maggio 1982, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sprea - Società produzione resine e affini, sede di Milano e stabilimenti di Venegono Superiore (Varese) e Castelseprio (Varese), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, sede di Milano e stabilimento di Spino d'Adda (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Arnaldo, sede e stabilimento di Pavia, fallita il 7 aprile 1983, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial electronics (già Irt-Firt), sede di Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Milano, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pollux, sede e stabilimento di San Gervasio Bresciano (Brescia), è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltri Marone, sede di Brescia e stabilimento di Marone (Brescia), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gieffe industriale, sede e stabilimento di Senago (Milano), fallita il 26 giugno 1984, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser Pavia, sede e stabilimento di Pavia, fallita il 14 gennaio 1985, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio F.lli Pozzi Electa, sede di Milano e stabilimento di Seregno (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ercam, sede e stabilimento di Milano, fallita il 21 giugno 1983, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmo motors, sede di Milano e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Negri e Bossi, con sede in Cinisello Balsamo e stabilimenti in Cinisello Balsamo e Pero (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Star club diffusion di Milano, stabilimento di Cicognolo (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cifa impianti macchine, sede e stabilimento in Novate (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinco, con sede in Milano e stabilimento di Carugate (Milano), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Lara, sede di Monza (Milano) e stabilimento di Ossona (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavi, sede, uffici, stabilimento e magazzino di Lodi (Milano), stabilimento di Massalengo (Milano) e filiale commerciale di Milano, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Milano), fallita il 14 maggio 1982, è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novex, sede e stabimento di Venegono Superiore (Varese), fallita il 14 maggio 1982, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinex, sede e stabilimento di Iseo (Brescia), è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Solvay e C. - società anonima, sede direzionale di Milano, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Durium, sede legale Milano, ufficio di Milano e stabilimento in Erba (Como), è prolungata all'11 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I. Valstar, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sermide, sede di Genova e stabilimento di Sermide (Mantova), fallita il 3 marzo 1984, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thermocalor, con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica di Colleferro, sede legale in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 16 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hydromac S.p.a., con sede legale in S. Mauro Torinese (Torino), filiale di Roma, fallita il 12 settembre 1983, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede legale in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco (Como), Pontedecimo (Genova), Anzio (Roma), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Romanazzi S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermocalor, con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. Forte S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, fallita il 12 ottobre 1984, è prolungata al 13 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio ligure, sede legale in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco (Como), Pontedecimo (Genova), Anzio (Roma), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Thermocalor S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983, è prolungata al 19 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Thermocalor S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983, è prolungata al 20 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Thermocalor S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983, è prolungata al 20 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4402)

MINISTERO DEL TESORO

N. 160

Corso dei cambi del 19 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1851,700	1851,700	1851,400	1851,700	1851,700	1871,700	1851,700	1851,700	1851,700	1851,700
Marco germanico	670,210	670,210	670 —	670,210	670 —	670,180	670,160	670,210	670,210	670,200
Franco francese	219,260	219,260	219,100	219,260	219,250	219,330	219,400	219,260	219,260	219,250
Fiorino olandese	595,240	595,240	594,750	595,240	595,250	595,200	595,170	595,240	595,240	595,240
Franco belga	33,083	33,083	33,040	33,083	33,500	33,080	33,081	33,083	33,083	33,080
Lira sterlina	2590,100	2590,100	2590 —	2590,100	2590,500	2590,450	2590,800	2590,100	2590,100	2590,100
Lira irlandese	2083,700	2083,700	2080 —	2083,700	2082 —	2082,100	2080,500	2083,700	2083,700	—
Corona danese	185,090	185,090	184,900	185,090	185 —	185,090	185,100	185,090	185,090	185,080
Dracma	14,140	14,140	14,200	14,140	—	—	14,150	14,140	14,140	—
E.C.U.	1492,800	1492,800	1490,500	1492,800	1492,850	1492,850	1492,900	1492,800	1492,800	1492,800
Dollaro canadese	1366 —	1366 —	1368 —	1366 —	1366 —	1365,950	1365,900	1366 —	1366 —	1366 —
Yen giapponese	7,825	7,825	7,830	7,825	7,850	7,820	7,823	7,825	7,825	7,810
Franco svizzero	819,200	819,200	818,500	819,200	819 —	819,100	819 —	819,200	819,200	819,200
Scellino austriaco	95,449	95,449	95,450	95,449	95,500	95,460	95,480	95,449	95,449	95,450
Corona norvegese	226,470	226,470	227 —	226,470	226,500	226,580	226,700	226,470	226,470	226,470
Corona svedese	224,490	224,490	224,250	224,490	224,500	224,490	224,500	224,490	224,490	224,490
FIM	314,200	314,200	314 —	314,200	314,250	314,300	314,400	314,200	314,200	—
Escudo portoghese	11,130	11,130	11,230	11,130	11,150	11,160	11,200	11,130	11,130	11,120
Peseta spagnola	11,386	11,386	11,390	11,386	11,350	11,380	11,387	11,386	11,386	11,340

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1851,700
Marco germanico	670,185
Franco francese	219,330
Fiorino olandese	595,205
Franco belga	33,082
Lira sterlina	2590,450
Lira irlandese	2082,100
Corona danese	185,095
Dracma	14,145
E.C.U.	1492,850
Dollaro canadese	1365,950
Yen giapponese	7,824
Franco svizzero	819,100
Scellino austriaco	95,464
Corona norvegese	226,585
Corona svedese	224,495
FIM	314,300
Escudo portoghese	11,165
Peseta spagnola	11,386

Media dei titoli del 19 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,600
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,200
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,425
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1982/86	101,575
» » » » 1- 8-1982/86	101,925
» » » » 1- 9-1982/86	101,525
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,400
» » » » 1-12-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1983/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1- 1-1983/87	101,800
» » » » 1- 2-1983/87	101,950
» » » » 1- 3-1983/87	102,025
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,575
» » » » 1- 6-1983/87	101,950
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	101,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,125
» » » » 1- 8-1983/88	102,925
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,675
» » » » 1-11-1983/88	103,875
» » » » 1- 1-1984/88	100,875
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,500
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,575
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	104,075
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,175
» » » » 1- 7-1984/91	101,525
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,275
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,425
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,250
» » » 16 % 1- 1-1986	100,675
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,625
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,875
» » » » 1983/90 11,50%	106,200
» » » » 1984/91 11,25%	106,900
» » » » 1984/92 10,50%	104,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Laboratori biochimici Fargal Pharmasint, in Pomezia.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la riscossione del residuo carico tributario di L. 155.372.000 dovuto dalla S.r.l. Laboratori Biochimici Fargal Pharmasint è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4574)

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del corleonese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Corleone, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 26 luglio 1985 i signori dott. Rosario Filosto e il rag. Raffaele Minieri sono stati nominati commissari straordinari ed i signori avv. Giovanni Blasi, avv. Gianfranco Caradonna, dott. Alessandro Grange sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del corleonese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Corleone (Palermo).

(4337)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo in conto interesse previsto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, deliberato a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione 1° agosto 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10% annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Visto il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidette;

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1985 contenente direttive per l'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica svolta dall'anzidetto comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982 in merito alle richieste di contributo presentate;

Viste le proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulate con note del 29 luglio 1985;

Delibera:

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 3 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle imprese sottoindicate nella misura seguente:

1) ILSSA VIOLA S.P.A. di Pont Saint Martin (Aosta):

stabilimento: Pont Saint Martin (Aosta);

contributo concesso (lire):

1.122.105.607 per incentivazione di operazioni creditizie;

359.004.005 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: L. 1.481.109.612.

2) ACCIAIERIE DI LONATO S.P.A. di Lonato (Brescia):

stabilimento: Lonato (Brescia);

contributo concesso (lire):

94.072.507 per incentivazione di operazioni creditizie;

65.819.178 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: L. 159.891.685.

3) FERRIERA DI LONATO S.P.A. di Lonato (Brescia):

stabilimento: Lonato (Brescia);

contributo concesso (lire):

42.053.286 per incentivazione di operazioni creditizie.

4) STEFANA F.LLI FU GIROLAMO S.P.A. di Nave (Brescia):

stabilimento: Nave (Brescia);

contributo concesso (lire):

2.990.547.788 per incentivazione di operazioni creditizie;

195.583.562 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: L. 3.186.131.350.

5) MOCCIA IRME S.P.A. di Napoli:

stabilimento: Napoli;

contributo concesso (lire):

1.195.776.160 per incentivazione di operazioni creditizie.

6) ACCIAIERIE TUBIFICIO ARVEDI S.P.A. di Cremona:

stabilimento: Cremona;

contributo concesso (lire):

928.721.802 per incentivazione di operazioni creditizie.

7) PROFILATI NAVE S.P.A. di Nave (Brescia):

stabilimento: Montirone (Brescia);

contributo concesso (lire):

374.681.253 per incentivazione di operazioni creditizie;

122.901.370 per incentivazione di emissioni obbligazionarie.

Totale generale: L. 497.582.623.

8) FERRIERA PADANA S.P.A. di Padova:

stabilimento: Padova;

contributo concesso (lire):

50.626.910 per incentivazione di operazioni creditizie.

9) LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A. di Milano:

stabilimenti: Casto, Sarezzo, Ospitaletto (Brescia) e Settimo Torinese (Torino);

contributo concesso (lire):

1.182.561.806 per incentivazione di operazioni creditizie.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4499)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di diabetologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di diabetologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 20 dicembre 1984;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di diabetologia sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo		Punteggio	
Botrugno Antonio, nato a Bergamo il 16 dicembre 1945	punti	100	su 100
Carta Quirico, nato a Torino il 17 ottobre 1931	»	100	»
Giorgi Pierfranceschi Dino, nato a Piacenza il 28 gennaio 1936	»	100	»
Pagani Giorgio, nato a Milano l'11 giugno 1945	»	100	»
Pontiroli Antonio Ettore, nato a Milano il 25 luglio 1947	»	100	»
Di Mario Umberto, nato a Roma il 12 gennaio 1948	»	98	»
Melga Pierluigi, nato a Sanremo l'8 gennaio 1949	»	98	»
Pulizzi Cosimo, nato a Marsala il 1° maggio 1945	»	98	»
Comaschi Marco Aristide, nato a Genova l'11 gennaio 1949	»	97	»
Noacco Claudio, nato a Udine l'8 giugno 1944	»	97	»
Paroli Antonio, nato a Brescia il 17 giugno 1950	»	97	»
Donadon Valter, nato a Fanna il 12 ottobre 1945	»	96	»
Lostia Stanislao, nato a Cagliari il 15 luglio 1947	»	96	»
Micossi Piero, nato a Bologna il 27 ottobre 1946	»	96	»
Papa Annibale, nato a Mercogliano il 31 maggio 1935	»	96	»
Caminiti Paolo, nato a Siracusa il 30 gennaio 1949	»	95	»
Donatelli Maria, nata a Palermo il 17 agosto 1947	»	95	»
Maina Flavio, nato a Pinerolo il 16 agosto 1941	»	95	»
Mascetti Paolo, nato a Como il 14 aprile 1947	»	95	»
Pozzati Gabriele, nato a Mirano il 7 dicembre 1947	»	95	»
Taboga Claudio, nato a Udine il 25 luglio 1950	punti	95	su 100
Del Ponte Adriana, nata a Chieti il 31 ottobre 1943	»	94	»
Massi Benedetti Massimo, nato a Foligno il 30 maggio 1947	»	94	»
Monesi Gabriela, nata a Ficarolo l'8 marzo 1943	»	94	»
Tirelli Franco, nato a Carpaneto Piacentino il 4 dicembre 1947	»	94	»
Venezia Angelo Raffaele, nato a Ferrandina il 1° gennaio 1948	»	94	»
Magnanini Piergiorgio, nato a Venezia il 21 aprile 1949	»	93	»
Marozzi Gino, nato a Roma il 2 agosto 1931	»	93	»
Ragonese Francesco, nato a Cesarò il 2 gennaio 1949	»	93	»
Biagioli Rino, nato a Perugia il 12 agosto 1934	»	92	»
Caracciolo Franco, nato a Padova il 3 luglio 1951	»	92	»
Lora Luciano, nato ad Arzignano il 29 luglio 1937	»	92	»
Magnati Giuseppe, nato S. Paolo di Civitate l'11 maggio 1948	»	92	»
Manfredini Graziano, nato a Pavullo il 6 marzo 1939	»	92	»
Mariani Giuliano, nato a L'Aquila il 21 febbraio 1949	»	92	»
Bargero Giuseppe, nato a Ottiglio il 19 marzo 1947	»	91	»
Bellomaria Carlo, nato a La Spezia il 4 aprile 1948	»	91	»
Iorini Mario, nato a Piadena il 13 agosto 1938	»	91	»
Pais Margherita, nata ad Asolo il 7 giugno 1943	»	91	»
Zagari Nunzio, nato a Roma il 25 agosto 1950	»	91	»
Massara Ferdinando, nato a Torino l'8 novembre 1931	»	90	»
Saponaro Giuseppe, nato a Brindisi il 9 novembre 1933	»	90	»
Strollo Giovanna, nata a Roma il 16 agosto 1942	»	90	»
Verga Salvatore, nato a Palermo il 19 dicembre 1948	»	90	»
Corsi Andrea, nato a S. Giovanni Valdarno il 28 aprile 1948	»	89	»
Danelon Lidia, nata a Gorizia il 22 settembre 1930	»	89	»
Medici Vincenzo, nato a Salerno il 6 maggio 1950	»	89	»
Poli Maurizio, nato a Varese l'8 luglio 1946	»	89	»
Strollo Felice, nato a Roma il 6 aprile 1950	»	89	»
Bonetti Antonio, nato a Ceresara il 15 settembre 1946	»	88	»
Ciaravella Adolfo, nato a S. Severo il 14 aprile 1950	»	88	»
Frigato Francesco, nato a Belluno il 26 dicembre 1946	»	88	»
Pedrini Oreste, nato a Malalbergo l'8 gennaio 1943	»	88	»
Provenzano Carlo Emanuele, nato a Roma il 15 ottobre 1942	»	88	»

Leone Salvatore, nato a Siracusa il 9 novembre 1940 . . . . punti 87 su 100
Caradonna Paolo, nato a Terracina il 30 novembre 1942 . . . . » 86 »
Carleo Renato, nato a Napoli il 13 novembre 1941 . . . . » 86 »
Ferrari Vincenzina, nata a Caulonia il 27 maggio 1943 . . . . » 86 »
Tomasi Franco, nato a Ferrara il 17 dicembre 1946 . . . . » 86 »
Verrillo Antonio, nato a Teano il 13 giugno 1947 . . . . » 86 »
Bonaiuto Salvatore Libero, nato a Canicattini Bagni il 1° aprile 1946 . . . . » 85 »
Ferraro Ippazio, nato a Miggiano l'11 luglio 1939 . . . . » 85 »
Lo Greco Giuseppe, nato a Messina il 23 febbraio 1948 . . . . » 85 »
Pareschi Pier Luigi, nato a Ferrara il 3 giugno 1942 . . . . » 85 »
Pezzarossa Antonio, nato a Gattatico il 20 settembre 1947 . . . . » 85 »
Scaldaferri Ennio, nato a Latronico il 4 settembre 1942 . . . . » 85 »
Zammataro Marcello, nato a Catania il 15 luglio 1942 . . . . » 85 »
Bentley Riccardo, nato a Palermo il 14 ottobre 1930 . . . . » 84 »
Cicconetti Carlandrea, nato a Palermo il 15 settembre 1926 . . . . » 84 »
Della Loggia Fulvio, nato a Ortona il 29 luglio 1935 . . . . » 84 »
Manai Mario, nato a Cagliari l'8 dicembre 1940 . . . . » 84 »
Roncaia Renato, nato a Castelbelforte il 5 febbraio 1945 . . . . » 84 »
Tagliaferro Vittorio, nato a Imperia il 25 febbraio 1947 . . . . » 84 »
Torchio Giuseppe, nato a Mortara il 20 ottobre 1943 . . . . » 84 »
Zavaroni Ivana, nata a Sorbolo il 17 novembre 1948 . . . . » 84 »
Cataldi Luigi, nato a Genova il 13 aprile 1941 . . . . » 83 »
Di Bartolomei Giancarlo, nato a Roma il 26 gennaio 1941 . . . . » 83 »
Tentorio Angelica, nata a Bergamo il 9 agosto 1939 . . . . » 83 »
Tognarelli Sonia, nata a S. Maria a Monte il 20 ottobre 1946 . . . . » 83 »
Arsenio Leone, nato a Lecce il 9 luglio 1946 . . . . » 82 »
Fazzi Leone, nato a Lucca il 20 gennaio 1936 . . . . » 82 »
Rizzi Claudia, nata a Bolzano il 31 maggio 1946 . . . . » 82 »
Bindelli Costante, nato a Treviglio il 13 luglio 1933 . . . . » 81 »
Cotti Paola, nata a Bologna il 17 febbraio 1947 . . . . » 81 »
Muollo Bruno, nato a Chiusano S. Domenico il 7 dicembre 1946 . . . . . » 81 »
Campanella Stefano, nato a Roma il 14 aprile 1948 . . . . » 80 »
Carretti Corrado, nato a Noto il 31 agosto 1943 . . . . » 80 »
Grillo Giuliano, nato a Busalla il 20 maggio 1944 . . . . » 80 »
Lacquaniti Bruno, nato a Vibo Valentia il 29 luglio 1947 . . . . » 80 »
Marcacci Renato, nato a Canzano il 15 luglio 1945 . . . . » 80 »
Russo Giovanni, nato a Enna il 24 giugno 1934 . . . . » 80 »
Giannini Francesco, nato a Lucca il 7 febbraio 1945 . . . . punti 79 su 100
Riva Fausto, nato a Udine il 12 ottobre 1933 . . . . » 79 »
Arpaia Giorgio Carlo Enrico, nato a Foggia il 7 gennaio 1948 . . . . . . » 78 »
Maldonato Aldo, nato ad Alessandria il 1° dicembre 1945 . . . . » 78 »
Padoan Giampietro, nato a Zugliano il 16 marzo 1937 . . . . » 78 »
Gironda Giampaolo, nato a Quinto di Valpantena il 13 marzo 1945 . . . . . » 77 »
Brusco Gerardo, nato a Vibonati il 19 dicembre 1947 . . . . » 76 »
Di Grisolo Antonia, nata a Venosa il 30 agosto 1937 . . . . » 76 »
Napolitano Erminio, nato a S. Marco in Lamis il 27 aprile 1947 . . . . . . » 76 »
Manzini Gianfranco, nato a Ferrara l'11 settembre 1927 . . . . » 75 »
Nicodano Alberto, nato a Milano l'8 giugno 1947 . . . . » 75 »
Poli Maurizio, nato a Verona il 30 aprile 1949 . . . . » 75 »
Basso Alfonso, nato a Breganze il 25 marzo 1944 . . . . » 74 »
Inserra Vincenzo, nato a Lentini l'11 novembre 1940 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Ministro: DEGAN

(4147)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

due posti di collaboratore amministrativo;
un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

(4606)

REGIONE LIGURIA

Concorso pubblico riservato a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17

E' indetto concorso pubblico riservato, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

tre posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto di laboratorio analisi;
un posto di aiuto di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

(4243)

Concorsi pubblici a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

due posti di aiuto chirurgo (ospedale Recco - Rapallo);

un posto di assistente chirurgo (ospedale S. Margherita L.);

un posto di assistente medico (ospedale Rapallo);

due posti di assistente medico - area funzionale: prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantaciquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

(4244)

Concorso a ventitre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 18

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero riservati ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, presso l'unità sanitaria locale n. 18, così ripartiti:

Area funzionale medicina:

disciplina cardiologia, posti n. 2;

disciplina immunoemat. e serv. trasfusionale, posti n. 1;

disciplina medicina generale, posti n. 4;

disciplina neurologia, posti n. 2;

disciplina pediatria, posti n. 1;

disciplina pneumologia, posti n. 2;

disciplina radiologia diagnostica, posti n. 2;

disciplina nefrologia-emodialisi, posti n. 1.

Area funzionale chirurgia:

disciplina anestesia e rianimazione, posti n. 2;

disciplina chirurgia generale, posti n. 2;

disciplina ortopedia e traumatologia, posti n. 3;

disciplina ostetricia e ginecologia, posti n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Chiavari (Genova).

(4577)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

due posti di assistente medico appartenenti all'area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia generale;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia vascolare;

trenta posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(4610)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 37.

Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e benefici

Al fine di garantire il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di miglioramento genetico del bestiame, la Regione concede alle associazioni provinciali degli allevatori operanti in Umbria — giuridicamente riconosciute ed aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 — a titolo di anticipazione finanziaria per conto dello Stato, contributi sulle spese di funzionamento degli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli funzionali nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dal programma annuale.

Art. 2.

Norma finanziaria

All'onere per l'attuazione della presente legge — valutato in lire 750 milioni per l'anno 1985 — si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 3881 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di tale anno, che trova contropartita nella previsione del cap. 2410 dello stato di previsione della entrata.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento per le finalità della presente legge è stabilito in sede di bilancio.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso è apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 aprile 1985

MARRI

La presente legge è approvata dal consiglio regionale in data 25 marzo 1985 (atto n. 1467) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **38.**

Integrazione della legge regionale 26 ottobre 1983, n. 41. Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 41 del 26 ottobre 1983 è aggiunto il seguente:

« In deroga ai disposti dell'ottavo comma, secondo trattino del presente articolo, fino e non oltre il 31 dicembre 1985, nelle zone non ricomprese nel quarto comma dell'articolo medesimo, potranno essere riconosciuti idonei anche nuclei di base autogestiti che sovrappongono tra di loro, parzialmente o totalmente, i territori autonomamente delimitati purchè assicurino, nel loro complesso, l'assistenza tecnica di base alla maggioranza delle aziende presenti. Per ottenere il riconoscimento i predetti nuclei dovranno possedere singolarmente tutte le altre caratteristiche ed i requisiti richiesti dal presente articolo ed attivare le procedure di riconoscimento individuate nel precedente nono comma. Le richieste di attività di assistenza tecnica presentate dai nuclei di base autogestiti riconosciuti ai sensi del presente comma, potranno essere ammesse al finanziamento pubblico, fino al 100 per cento per le spese relative al personale e sino al 70 per cento per la restante spesa purchè tali richieste siano presentate unitariamente dalle associazioni dei produttori agricoli che sovrappongono i rispettivi territori delimitati, in modo tale che il programma di attività risulti, per il territorio interessato, omogeneo e coordinato. Successivamente al 31 dicembre 1985, per il riconoscimento dei nuclei operativi di base autogestiti si applicano esclusivamente le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Limitatamente ai nuclei di base autogestiti riconosciuti ai sensi del presente comma l'ESAU, in aggiunta ai normali adempimenti di cui ai disposti del decimo comma del presente articolo, effettuerà entro il 31 dicembre 1987 verifiche specifiche sulla funzionalità operativa dei singoli nuclei procedendo, ove essi diano risultati giudicati non soddisfacenti, alla revoca dei relativi riconoscimenti di idoneità ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 marzo 1985 (atto n. 1468) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **39.**

Integrazione delle leggi regionali 20 dicembre 1984, n. 49, integrativa e modificativa delle leggi regionali n. 17/1979 e n. 68/1981 in materia di interventi a favore della cooperazione agricola e 20 febbraio 1984, n. 5.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 49, sono aggiunti i seguenti:

« Le somme destinate agli interventi di cui al primo comma possono essere utilizzate da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria anche per la sottoscrizione di quote sociali finalizzate al ripianamento delle passività degli organismi associativi.

In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, art. 3, lettera g), l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è autorizzato a corrispondere anticipazioni fino alla concorrenza dell'80 per cento degli importi previsti nel piano degli interventi di cui al precedente terzo comma.

Alla copertura delle anticipazioni sarà fatto fronte con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 3 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 marzo 1985 (atto n. 1501) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 aprile 1985.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. **40.**

Nuove norme per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 6 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione dell'Umbria dispone interventi atti a promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Valnerina e specificatamente nei comuni facenti parte della comunità montana della Valnerina e nei comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco in quanto zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

TITOLO I

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALNERINA

Art. 2.

Fondo per il progetto integrato

Nel fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è accantonata la somma di L. 4.076.250.000 per l'anno 1985 e di L. 10.923.750.000 per l'anno 1986 per concorrere al finanziamento di un progetto integrato riguardante i settori: produttivo extragricolo, agro-silvo-zootecnico ed itticolo ed attività di trasformazione connesse, turistico, della riorganizzazione dei servizi, dei beni culturali ed ambientali anche con riferimento al piano di conservazione e sviluppo di cui all'art. 11 della legge regionale n. 53/1974.

Con legge regionale saranno individuati gli interventi settoriali facenti parte del progetto di cui al comma precedente e stabilite le modalità e la misura del finanziamento regionale.

Art. 3.

Procedure per la formazione del progetto

La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e le comunità montane competenti, con riferimento ai territori interessati, elabora, entro il 31 marzo 1986, il progetto integrato di cui al precedente articolo tenuto conto dei criteri stabiliti per l'ammissione di progetti al finanziamento del Fondo investimenti occupazione istituito con l'art. 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Il progetto integrato è approvato dal consiglio regionale.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, lo stanziamento previsto dall'art. 2, sarà destinato con legge regionale ad altri interventi per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina, con particolare riferimento al sostegno ed alla promozione dell'occupazione giovanile.

Art. 4.

Attuazione del progetto

La giunta regionale provvede a dare attuazione al progetto integrato, anche per stralci funzionali, affidandone di norma l'incarico ai soggetti individuati dal progetto stesso.

L'attuazione del progetto, anche sui territori contermini, può avvenire con la stipula di apposite convenzioni, con soggetti che partecipino alla sua attuazione con apporti finanziari.

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo primo

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 5.

Opere già ammesse al contributo ai sensi della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70

Alle imprese turistiche singole, associate o consorziate, che siano state formalmente ammesse a beneficio sui fondi di cui alla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70, sono concesse le seguenti provvidenze:

a) integrazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 3 della legge stessa, limitatamente agli investimenti superiori a 100 milioni, per l'importo pari alla differenza tra il 30 per cento dell'investimento e la quota di contributo effettivamente concessa, sia per opere già ultimate che per lavori ancora in corso;

b) concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alberghiero per opere, o parte di opere, ancora da realizzare, già ammesse sui fondi di cui alla legge regionale suddetta.

Per le modalità dell'intervento si fa rinvio alla legge regionale 19 novembre 1984, n. 45.

La Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

I soggetti aventi diritto ai benefici di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) devono presentare domanda all'amministrazione provinciale, competente per territorio, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Finanziamento della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45

A favore dei territori di cui all'art. 1 della presente legge è disposto il rifinanziamento del titolo I della legge regionale 19 novembre 1984, n. 45, nel rispetto delle procedure, dei limiti e dei criteri con la stessa individuati e con particolare riferimento alla priorità di cui al punto 1) dell'art. 5.

La Regione fornisce garanzia sussidiaria sulla concessione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

Le domande di finanziamento, già pervenute ai sensi della legge regionale n. 45/84 da parte di soggetti di cui al primo comma, vanno finanziate con i fondi della presente legge.

Nell'ipotesi in cui sia già stato disposto il finanziamento ai sensi della legge regionale n. 45/84, l'onere relativo fa carico sugli stanziamenti di cui alla presente legge.

Art. 7.

Delega delle funzioni

Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono delegate alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, per i territori di propria competenza.

Capo secondo

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 8.

Finalità

In conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei relativi piani di settore in agricoltura, le provvidenze della presente legge sono finalizzate al sostegno ed al potenziamento economico delle aziende agricole comprese le itticole operanti nei territori di cui all'art. 1 della presente legge e sono concesse con priorità ai conduttori che agiscono nell'ambito di unità produttive in grado di svilupparsi in base ad appositi piani aziendali.

Nel rispetto della specifica vocazione della Valnerina, gli interventi privilegiano la zootecnia e le attività connesse.

Il piano di miglioramento aziendale è riconosciuto condizione indispensabile per l'accesso alle provvidenze quando gli investimenti superano l'importo di lire 30 milioni.

Nell'ambito di applicazione della presente legge, non può essere accolta più di una domanda per ogni azienda per gli interventi previsti dai successivi articoli 9 e 10.

Art. 9.

Prestiti di dotazione - Mutui di miglioramento

Alle imprese che richiedono prestiti di dotazione o mutui di miglioramento, da contrarre con gli istituti di credito ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è concesso il concorso regionale sul pagamento degli interessi.

La misura massima dell'investimento ammissibile a prestito o mutuo agevolato è determinata in lire 30 milioni.

Per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione nonchè per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio dell'attività zootecnica, è concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure rispetto all'investimento di cui al precedente comma:

20 per cento per bovini di razze da carne;

15 per cento per ovini e caprini;

10 per cento per suini ed equini di razze agricole da carne.

Sono esclusi dalle provvidenze di cui alla presente legge l'impianto ed il miglioramento di pascoli e prati-pascoli, comprese le opere di recinzione, viabilità e provvista di acque, che usufruiranno, con priorità, dei finanziamenti disposti con il programma attuativo del regolamento (CEE) n. 1944/1981 approvato dal consiglio regionale con delibera 19 novembre 1984, n. 1332.

Art. 10.

Piani di miglioramento aziendale

Per richieste di finanziamenti con investimenti superiori a 30 milioni, l'impresa è tenuta a presentare un piano di miglioramento aziendale.

Il piano è finanziato con un concorso sugli interessi, sui prestiti e sui mutui che saranno contratti con gli istituti di credito ai sensi della legge n. 1760 del 5 agosto 1928, per un investimento complessivo non superiore ai 200 milioni.

Il piano aziendale è assistito da un contributo in conto capitale pari al 20 per cento dell'investimento.

Art. 11.

Concorrenza contributo a fondo perduto e conto interessi

In presenza di contributo a fondo perduto, il prestito o il mutuo vanno concessi per la parte di investimento non coperto.

Art. 12.

Delega delle funzioni

Le funzioni amministrative connesse all'applicazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono delegate alle comunità montane della Valnerina e della Valle del Nera e Monte S. Pancrazio, limitatamente ai comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco.

Le comunità montane possono avvalersi, in caso di comprovata necessità, di personale tecnico ed amministrativo messo a disposizione dall'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria.

Gli enti delegati individuano criteri e procedure per l'istruttoria delle domande e per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13, sentita la giunta regionale.

In caso di inadempienza o ritardi nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previa diffida, può sostituirsi agli enti delegatari, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 13.

Presentazione ed istruttoria delle domande

Le domande, indirizzate agli enti delegati, devono pervenire entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo art. 15.

Le domande di cui all'art. 9, complete della prescritta documentazione, sono definite, entro quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione, in presenza di giudizio tecnico ed economico favorevole, con la emanazione dei provvedimenti di concessione sulla base di apposita graduatoria.

Le domande di cui all'art. 10, da presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al successivo art. 15, sono ricevute, qualora il piano riguardi la realizzazione di strutture e di impianti, anche se prive degli elaborati progettuali previsti, che vanno presentati, sempre nel rispetto del termine suindicato, dopo che gli enti delegati hanno espresso, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, parere favorevole di massima in ordine all'ammissibilità alla graduatoria.

La graduatoria di ammissione alle provvidenze dei piani di miglioramento aziendale è emanata nel termine di mesi tre dalla data di chiusura della presentazione delle domande.

Art. 14.

Prestiti di conduzione

E' concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di durata massima annuale destinati alla:

a) conduzione delle aziende agricole singole ed associate;

b) gestione degli impianti cooperativi di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

c) gestione di cooperative per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi alle aziende dei soci;

d) corresponsione di anticipi ai soci conferenti delle cooperative.

L'importo dei prestiti è determinato come segue:

quelli di cui alla lettera *a*), in base a parametri indicativi delle spese di anticipazione per tipi di colture e di allevamenti, con il limite di lire 24 milioni per le aziende singole;

quelli di cui alla lettera *b*), in base a parametri riferiti alle spese occorrenti per la raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, tenuto conto dei cicli commerciali;

quelli di cui alla lettera *c*), sulla base delle effettive necessità di capitali di anticipazione desunte dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato;

quelli di cui alla lettera *d*), sulla base dei quantitativi conferiti valutati ad un prezzo non superiore al 70 per cento di quello di mercato, tenuto conto dei cicli commerciali.

La concessione dei prestiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) destinati agli organismi associativi, qualora di importo superiole a lire 50 milioni, è subordinata al parere favorevole della giunta regionale.

E' accordata priorità alle aziende che realizzano il piano di miglioramento aziendale di cui al precedente art. 10.

Il tasso da applicare al concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra il tasso globale e quello agevolato minimo vigenti alla data di emissione dei nullaosta.

La erogazione agli istituti del concorso negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo è subordinata al perfezionamento delle relative operazioni secondo le modalità seguenti:

apertura di conto corrente agrario, per i prestiti destinati alle cooperative;

apertura di conto corrente agrario o rilascio di cambiale agraria, per i prestiti destinati agli altri operatori agricoli.

Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono affidate all'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria.

Per la presentazione e l'istruttoria delle domande, valgono le procedure in vigore per la concessione dei prestiti di cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Direttive di attuazione e convenzioni con gli istituti di credito

La giunta regionale emanerà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'applicazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 14, fissando criteri e procedure, in particolare per quanto riguarda:

la formulazione dei piani di miglioramento aziendale e la valutazione degli stessi in base a parametri che tengano conto del rapporto tra costo dell'investimento e incremento del valore della produzione netta aziendale;

livello minimo di retribuzione o compenso della manodopera che il piano di sviluppo, per essere ammissibile ai benefici, deve prevedere come conseguibile per effetto della realizzazione degli investimenti;

durata dei prestiti e dei mutui, a seconda degli acquisti da effettuare e delle opere da realizzare;

individuazione dei parametri per la determinazione dei prestiti di cui al precedente art. 14;

tempi e modalità per la rendicontazione degli interventi da parte degli enti delegati.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, ai fini dell'applicazione delle provvidenze in favore dell'agricoltura recate dalla presente legge, convenzioni con gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario.

Art. 16.

Non cumulabilità delle provvidenze

Le provvidenze di cui agli articoli 9, 10 e 14 non sono cumulabili, per lo stesso intervento, con quelle previste da altri provvedimenti legislativi e regolamentari comunitari, nazionali e regionali, salvo per la parte di investimento non coperta.

Capo terzo

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 17.

Fondo Sviluppumbria.

E' costituito un fondo speciale per:

a) l'acquisizione di aree e l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria destinate ad insediamenti produttivi;

b) interventi volti a favorire nuove iniziative produttive, ed a potenziare le esistenti assegnando priorità al settore artigiano anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale;

c) favorire, anche attraverso la promozione di forme associative, la qualificazione delle strutture artigianali e commerciali;

d) la valorizzazione dei prodotti tipici della Valnerina.

La gestione del fondo è affidata alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - « Sviluppumbria ».

Gli interventi da parte della Sviluppumbria devono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi formulati dalla giunta regionale d'intesa con le amministrazioni provinciali e le comunità montane interessate.

Art. 18.

Ripartizione degli stanziamenti

Gli stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 6, 9, 10 e 14 della presente legge sono ripartiti nella misura del 10 per cento a favore dei comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco e per il restante 90 per cento a favore dei comuni facenti parte della comunità montana della Valnerina.

Art. 19.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti di spesa:

a) L. 730.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 per gli interventi previsti al primo comma, lettera *a*), del precedente art. 5 con iscrizione al capitolo 9290, di nuova istituzione, denominato: « Integrazione dei contributi in conto capitale concessi in base all'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70, a favore di imprese turistiche, singole, associate o consorziate, operanti nel territorio della comunità montana della Valnerina » (codice SIR 2124331024);

b) L. 880.000.00 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 per gli interventi di cui al primo comma, lettera *b*), del precedente art. 5, con iscrizione al capitolo 9291, di nuova istituzione, denominato: « Concorso attualizzato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alberghiero effettuate dalle imprese turistiche operanti nel territorio della comunità montana della Valnerina, per la realizzazione o il completamento di opere ammesse ai benefici della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70 (codice SIR 1124371024);

c) L. 377.732.500 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1985 e L. 1.012.267.500 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi previsti all'art. 6 della presente legge; con iscrizione al cap. 9263, di nuova istituzione, denominato: « Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, per interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento della recettività, da enti locali, aziende di promozione turistica, enti di emanazione sindacale, enti o associazioni per il turismo sociale e privati, operanti nel territorio della comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco » (codice SIR 2124371024);

d) L. 516.325.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e L. 1.383.675.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le provvidenze di cui all'art. 9, primo comma, della presente legge, con iscrizione al cap. 7995, di nuova istituzione, denominato: « Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli interessi sui prestiti in dotazione e sui mutui di miglioramento contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da operatori agricoli della comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco » (codice SIR 2124371010);

e) L. 81.525.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e L. 218.475.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le provvidenze di cui all'art. 9, terzo comma, della presente legge, con iscrizione al cap. 7996, di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame selezionato di riproduzione nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio della attività zootecnica, a favore degli operatori della comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco » (codice SIR 2124331010);

f) L. 733.725.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e L. 1.966.275.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi previsti al precedente art. 10, secondo comma, con iscrizione al cap. 7997, di nuova istituzione, denominato: « Contributo in forma attualizzata sul pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli operatori agricoli della comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendale » (codice SIR 2124371010);

g) L. 434.800.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e L. 1.165.200.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per le finalità di cui al precedente art. 10, terzo comma, con iscrizione al cap. 7998 di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale nella spesa sostenuta dagli operatori agricoli della comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendale » (codice SIR 2124331010);

h) L. 135.875.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e L. 364.125.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per gli interventi previsti al precedente art. 14, con iscrizione al cap. 7999, di nuova istituzione, denominato: « Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di durata massima annuale a favore di operatori agricoli della comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco » (codice SIR 2124361010);

i) L. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa sul bilancio dell'esercizio 1985 e L. 1.500.000.000 sul bilancio dell'esercizio 1986 per la dotazione del fondo di cui al precedente articolo 17, con iscrizione al cap. 9508, di nuova istituzione, denominato: « Conferimento fondo speciale alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per interventi volti a favorire iniziative e nuovi insediamenti produttivi, a potenziare quelli esistenti, nonché a favorire la qualificazione delle strutture artigianali e commerciali e a valorizzare i prodotti tipici nel territorio della comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco » (codice SIR 2125231028).

All'onere eventuale per il rilascio delle garanzie di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si fa fronte con il fondo istituito con l'art. 19, tredicesimo comma, della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70.

I fondi per l'attuazione della presente legge sono trasferiti agli enti delegati con provvedimento della giunta regionale sulla base di apposite richieste comprovanti l'effettivo fabbisogno.

Alla spesa complessiva di L. 28.000.000.000 autorizzata dalla presente legge si fa fronte con quota della somma di lire 210.000.000.000 assegnata alla regione dell'Umbria sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 30 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 27 marzo 1985 (atto n. 1542) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 aprile 1985.

(2968)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221